

FASCE DEBOLI E INCLUSIONE SOCIALE

Circum/@vorando



Unione europea
Fondo sociale europeo


**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione


Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione





Introduzione

pag. 4

Disabili e categorie protette

pag. 6

Detenuti ed ex detenuti

pag. 8

Tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti

pag. 10

Cittadini extracomunitari

pag. 11

Approfondimenti sulla rete

pag. 17

Riferimenti normativi

pag. 18

Per inclusione sociale si intende la **promozione di pari opportunità** nell'accesso all'**istruzione**, alla **formazione**, all'**occupazione**, ai **servizi collettivi** e all'**assistenza sanitaria**, con un'attenzione specifica verso le categorie particolarmente svantaggiate. Le politiche sociali rispondono alle problematiche connesse alla povertà, all'emarginazione e, più di recente, ai problemi posti dalla società multietnica. La **lotta contro la povertà e l'esclusione sociale** rientra in una sfida che riguarda tutta l'Unione europea. Il Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) ha infatti definito l'inclusione sociale come uno degli obiettivi primari della strategia per la crescita e la competitività.

In quest'ottica è stato rafforzato il valore produttivo delle politiche sociali e allargato il loro raggio d'azione; sono state identificate le priorità e fissato l'insieme delle linee guida di intervento: il tutto rispettando sempre l'autonomia e le differenti realtà di ogni Stato membro. Uno degli obiettivi delle azioni di inclusione sociale è quello di favorire l'accesso a un'**occupazione stabile e di qualità** per tutte le persone in grado di lavorare: per questo è necessaria l'integrazione tra politiche sociali, politiche del lavoro e politiche econo-

niche. Le politiche di inclusione sociale si rivolgono in particolare a persone che vivono situazioni di marginalità e disagio, tra cui:

- disabili e categorie protette;
- detenuti ed ex detenuti;
- tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti;
- cittadini extracomunitari.

A sostegno delle politiche di inclusione sociale opera il **mondo del volontariato**, dell'**associazionismo** e della **cooperazione sociale**, organizzati in coordinamenti nazionali e locali per dialogare con il governo e le istituzioni pubbliche. A livello locale sono diversi i gradi di coordinamento che istituzionalizzano il confronto tra il pubblico e il privato sociale, tra i più recenti: i **Piani di zona** e i **Piani regolatori sociali**. Per quanto riguarda invece il mondo del volontariato, supporto fondamentale per le politiche di inclusione, sempre a livello locale – in questo caso in ogni regione – sono presenti i **Centri Servizio per il Volontariato**, incaricati di sostenere e qualificare le attività di volontariato.

Disabili e categorie protette

Il diritto al lavoro dei disabili e delle altre categorie protette è regolato dalla legge n. 68 del 1999 che sancisce l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di riservare una quota di assunzioni a questi lavoratori e prevede agevolazioni contributive per le imprese.

Le quote di riserva obbligatorie variano in base al numero dei lavoratori occupati e, comunque, non sono tenuti ad applicarle i datori di lavoro con meno di quindici dipendenti. La legge introduce inoltre il "collocamento mirato", cioè individualizzato per ogni singolo soggetto disabile, in rapporto alle sue concrete capacità e competenze lavorative.

I beneficiari sono:

- invalidi civili in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- non vedenti e sordomuti;
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;
- vedove e orfani di guerra, del lavoro o per servizio; invalidi del per-

sonale militare e della protezione civile; profughi; vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge n. 407 del 1998).

Per accedere ai benefici, i disoccupati disabili devono iscriversi alle liste provinciali dell'Ufficio di collocamento mirato, generalmente presso i Centri per l'impiego o gli uffici della Provincia, presentando il certificato di invalidità, un documento di riconoscimento e la diagnosi funzionale se se ne è in possesso. L'iscrizione consente l'inserimento in una graduatoria unica sulla base di criteri stabiliti da Regioni e Province. L'Ufficio di collocamento mirato - insieme ai servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio - programma e attuano interventi specifici e provvedono all'avviamento al lavoro dei disabili con azioni di supporto all'integrazione lavorativa.

L'Ufficio di collocamento mirato, nello specifico, svolge azioni di:

- raccolta di informazioni per la gestione della relativa lista;
- colloqui di orientamento;
- servizi di inserimento lavorativo.

La legge privilegia, come strumento di inserimento



mirato dei lavoratori disabili, le convenzioni sottoscritte dalle parti (lavoratori, datori di lavoro, Ufficio di collocamento mirato ed enti che favoriscono l'integrazione lavorativa), con le quali è possibile definire un programma personalizzato di interventi per risolvere i problemi di inserimento lavorativo attraverso:

- informazione e formazione;
- orientamento nei percorsi di integrazione lavorativa;
- servizio di supporto all'incontro domanda/offerta di lavoro;
- tirocinio;
- inserimento mirato;
- incentivi all'assunzione;
- apprendistato;
- rimborso costi adattamento posti di lavoro.

Detenuti ed ex detenuti

In base a quanto disposto dalla legge n. 193 del 2000 (cosiddetta legge Smuraglia) le imprese che assumono lavoratori detenuti o che svolgono attività formative nei loro confronti possono beneficiare di sgravi fiscali. Il Ministero del Lavoro e il Ministero della Giustizia hanno siglato un protocollo d'intesa in cui è prevista la realizzazione

di iniziative rivolte al reinserimento sociale della popolazione detenuta attraverso l'attività lavorativa. In particolare si impegnano a:

- informare e coinvolgere le Regioni per promuovere interventi mirati ai detenuti e agli internati attraverso i Servizi per l'impiego;
- promuovere progetti di cooperative sociali con lo scopo di creare posti di lavoro interni ed esterni agli istituti penitenziari;
- favorire l'applicazione delle agevolazioni contributive e degli sgravi fiscali per le cooperative sociali e le imprese che assumano detenuti all'interno delle carceri;
- sostenere l'attività di orientamento, formazione professionale e inserimento lavorativo.

La legge, inoltre, introduce i detenuti tra i soggetti che le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, hanno l'obbligo di assumere nella misura del 30%, usufruendo della prevista riduzione delle aliquote contributive. I detenuti e gli ex detenuti in cerca di occupazione possono contattare i Centri per l'impiego sia per la registrazione della propria situazione anagrafica e professionale, sia per l'acquisizione di informazioni sulle opportunità formative e professionali.

Tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti

La lotta alla droga costituisce una delle priorità dell'azione comunitaria. L'approccio dell'Unione europea è pluridisciplinare e copre tutti gli aspetti del fenomeno: riduzione della domanda e dell'offerta, nonché lotta al traffico. È in risposta a una Direttiva europea che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

Il Dipartimento ha il compito di:

- coordinare le politiche di prevenzione;
- monitorare le azioni a favore della lotta contro le tossicodipendenze e le alcoldipendenze;
- gestire i fondi nazionali per la lotta alla droga destinati alle amministrazioni centrali dello Stato.

Anche le Regioni accedono alle risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con iniziative territoriali finalizzate a promuovere azioni per il recupero, la prevenzione, l'accompagnamento al lavoro e la formazione professionale di tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti. La legge n. 381 del 1991 prevede inoltre sgravi

contributivi per le cooperative sociali di tipo B che svolgono attività per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, tra le quali rientrano i tossicodipendenti se ancora detenuti o se stanno ancora beneficiando delle misure alternative al carcere. Particolari forme di tutela sul lavoro sono previste per i lavoratori tossicodipendenti - che hanno il diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del trattamento riabilitativo (fino a un massimo di 3 anni) - e per i familiari di soggetti tossicodipendenti, che possono chiedere un periodo di aspettativa (non oltre i 3 mesi) per partecipare al programma terapeutico.

Cittadini extracomunitari



Per lavoro risiedono in Italia oltre 1.000.000 di immigrati. L'ingresso è regolato dal Decreto flussi con cui il governo definisce annualmente le quote massime di stranieri nel mercato del lavoro. L'ingresso e la permanenza in Italia sono regolati dal permesso di soggiorno che può essere richiesto per:

- turismo;
- cure mediche;
- ricongiungimento familiare;
- lavoro dipendente;
- iscrizione nelle liste di collocamento;
- lavoro stagionale;
- lavoro artistico;
- lavoro autonomo - iscrizione albo professionale;
- rifugiati politici;
- affari;
- missione;
- religione e culto;
- protezione sociale.

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di studio e formazione

Per lavorare in Italia i cittadini extracomunitari devono avere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro della durata di:

- 9 mesi, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale;
- 1 anno, in relazione a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

- 2 anni, in relazione a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può avere validità superiore a 2 anni. La durata del permesso di soggiorno per motivi di studio, formazione, motivi religiosi e sanitari non può superare 1 anno (rinnovabile annualmente per i corsi pluriennali). Questo tipo di permesso consente al cittadino extracomunitario, per il periodo di validità dello stesso, di svolgere anche un'attività lavorativa di tipo subordinato per un massimo di 20 ore settimanali e non oltre 1.040 ore annue. I cittadini extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno, possono accedere ai corsi di formazione professionale organizzati a livello regionale.

Carta di soggiorno

La carta di soggiorno è un permesso di soggiorno che dà al cittadino straniero diritti aggiuntivi. La richiesta di rilascio della carta di soggiorno deve essere presentata personalmente presso la Questura. La carta di soggiorno prescinde dall'attività svolta, ma può essere rilasciata solo se il richiedente:

- è regolarmente soggiornante da almeno 6 anni;
- possiede, all'atto della richiesta, un permesso di soggiorno che consente un numero non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi se l'attività pastorale è a tempo indeterminato, ecc.);
- ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi;
- non è stato denunciato e rinviato a giudizio per reati.

Oltre all'istanza, l'interessato deve produrre:

- copia del passaporto o documento equipollente;
- copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- certificato del casellario giudiziale;
- 4 fotografie.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge e i figli minori conviventi. In tal caso occorre anche:

- documentazione attestante il rapporto di parentela (i documenti esteri devono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica italiana);

- disponibilità di un alloggio.

Iscrizione al Centro per l'impiego

Possono iscriversi nell'elenco anagrafico presso il Centro per l'impiego territorialmente competente:

- i lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità;
- i lavoratori extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari.

L'iscrizione avviene secondo le modalità e le procedure vigenti per i lavoratori italiani. I lavoratori extracomunitari, iscritti nell'elenco anagrafico, hanno diritto a concorrere a tutte le forme di avviamento al lavoro.

Tutela previdenziale

Per i cittadini extracomunitari e per gli apolidi è applicata la disciplina dettata per i lavoratori italiani per quanto riguarda:

- copertura assicurativa;
- importi;



- retribuzione imponibile;
- modalità di versamento;
- ecc.

Portatori di handicap

I cittadini extracomunitari portatori di handicap o invalidi, con regolare permesso di soggiorno, hanno diritto al collocamento mirato che stabilisce per i datori di lavoro quote obbligatorie di assunzioni riservate a determinate categorie di soggetti disabili.

Richiedenti asilo e rifugiati politici

L'articolo 11 del D.lgs. n. 140 del 30 maggio 2005 prevede che il richiedente asilo politico che abbia ottenuto il “permesso di soggiorno per richiesta asilo” abbia la possibilità di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. Tale permesso di soggiorno non può essere però convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. I richiedenti asilo, inoltre, possono frequentare corsi di formazione professionale previsti dal programma dell'ente locale che si occupa della loro accoglienza.



Approfondimenti sulla rete

www.lavoro.gov.it

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

www.giustizia.it

Ministero della giustizia

www.poliziadistato.it

Polizia di Stato

www.equalitalia.it

Sito sull'iniziativa comunitaria Equal

www.forumterzosettore.it

Sito del terzo settore - volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, solidarietà internazionale e mutualità integrativa volontaria

www.centriserviziovolontariato.it

Centri servizio per il volontariato delle regioni

www.redattoresociale.it

Agenzia giornalistica quotidiana riguardante le tematiche sociali

www.handimpresa.it

Inserimento lavorativo dei portatori di handicap

www.superabile.it

Portale per il mondo della disabilità

www.ristretti.it

Giornale redatto dai detenuti di Padova

www.politicheantidroga.it

Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga

www.stranieriinitalia.it

Casa editrice specializzata in servizi editoriali per gli stranieri

www.cir.it

Sito del Consiglio Italiano per i Rifugiati

www.unhcr.it

Sito dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

www.stop-discrimination.info/99.0.html

Sito della Commissione europea per la lotta alla discriminazione

Riferimenti normativi

Legge n. 68 del 12 marzo 1999 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Legge n. 407 del 23 novembre 1998 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Legge n. 193 del 22 giugno 2000 – Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze.

Legge n. 45 del 18 febbraio 1999 – Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze.

Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 – Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004 – Regolamento recante modifiche e integrazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 in materia di immigrazione.

Decreto Legislativo n. 140 del 30 maggio 2005 – Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Legge n. 381 del 8 novembre 1991 – Disciplina delle cooperative sociali.

Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 – Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, articoli 13 e 14 – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).



www.circumlavorando.it
www.lavoro.gov.it/EuropaLavoro